



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 novembre 2009 (13.11)
(OR. en)**

15586/09

COPEN 224

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Normunds Popens, Rappresentante permanente, Rappresentanza permanente della Lettonia presso l'Unione europea
Destinatario:	Unità 2B - Cooperazione giudiziaria in materia penale, Direzione 2 - Cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, Direzione generale H - Giustizia e affari interni, Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto :	Decisione quadro 2006/783/GAI, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca - Lettera di notifica della Lettonia

Si allega per le delegazioni una lettera di notifica della Lettonia.

Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

Il 14 luglio 2009 è entrata in vigore una legge che adotta le modifiche al codice di procedura penale e che prevede l'attuazione della Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006 , relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (in appresso "la decisione quadro"). Poiché la decisione quadro prevede che ciascuno Stato membro notifichi qual'è l'autorità centrale responsabile dell'esecuzione delle decisioni di confisca e trasmetta una dichiarazione relativa alla lingua in cui la Lettonia accetterà i certificati, nonché il testo delle disposizioni con cui recepisce nel diritto nazionale gli obblighi derivanti dalla decisione quadro, desideriamo presentare le seguenti informazioni.

L'articolo 3 della decisione quadro prevede che ciascuno Stato membro informi il Segretariato generale del Consiglio in merito alle autorità che, secondo la propria legislazione, sono competenti in materia di emissione ed esecuzione delle decisioni di confisca. Inoltre, ciascuno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario, scegliere una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa delle decisioni di confisca e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti. Notifichiamo, pertanto, che in Lettonia l'autorità competente in materia di esecuzione è il tribunale di primo grado e l'autorità competente in materia di emissione è l'organo giurisdizionale. Notifichiamo inoltre che l'autorità centrale è il Ministero della giustizia della Repubblica di Lettonia.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2 della decisione quadro, ciascuno Stato membro può indicare, all'atto dell'adozione della decisione quadro o successivamente, tramite una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio, che accetta una traduzione in un'altra o in altre lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee. Notifichiamo, pertanto, che il certificato di cui all'articolo 4 della decisione quadro sarà accettato dalla Lettonia in lettone.

Inoltre, l'articolo 22, paragrafo 2 della decisione quadro impone agli Stati membri di trasmettere al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla decisione quadro. Accludiamo pertanto un estratto del codice di procedura penale che riporta i capitoli 71 e 72 della parte C (cooperazione internazionale nel settore giudiziario penale) integrato dalle sezioni 785¹, 801⁸, 801⁹, 801¹⁰, 801¹¹, 801¹², 801¹³, 801¹⁴, 801¹⁵, 801¹⁶, 809¹, 810⁴, 810⁵, 810⁶ e 810⁷.

Per qualsiasi domanda, la persona da contattare è la sig.ra Inga MELNACE, Direttore aggiunto, Direzione "Diritto penale", Ministero della giustizia (tel: +371 67046102, e-mail: inga.melnace@tm.gov.lv)

- Allegati:
1. Notifica e dichiarazione della Lettonia (1 pagina)
 2. Estratto del codice di procedura penale (17 pagine)

(Formula di cortesia)

p.p. il Rappresentante permanente

Jānis Sīlis

Consigliere

*Notifiche e dichiarazioni della Repubblica di Lettonia conformemente alla decisione quadro
2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca*

Decisione quadro, articolo 3:

Autorità competente in Lettonia quale Stato di esecuzione: qualsiasi tribunale di primo grado

Autorità competente in Lettonia quale Stato di emissione: qualsiasi organo giurisdizionale

Autorità centrale:

Tieslietu ministrija (Ministero della giustizia)

Brīvības bulv. 36 - Riga

LV-1536

Lettonia

Tel. : +371 67036801

+371 67285575

Fax: +371 670720823

e-mail : tm.kanceleja@tm.gov.lv

Decisione quadro, articolo 19, paragrafo 2:

La Lettonia accetta, ai fini dell'esecuzione, le decisioni di confisca redatte in lettone.
